



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Circolare n. 2 del 12/01/2023

- 1) Le news di gennaio
 - 2) Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali
 - 3) Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società
 - 4) Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta
 - 5) Rapporti di agenzia: disciplina Enasarco confermata per l’anno 2023
 - 6) La stampa dei registri contabili
 - 7) Assegno unico: dal 1° marzo 2023 erogazione d’ufficio per i soggetti già beneficiari
-
- 1) **Le news di gennaio**

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Giulia Masola
Dott. Daniel Vanoli

Le nuove tabelle ACI per il 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 308 dello scorso 28 dicembre 2022 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2023.

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi in percentuale senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
- al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- al 60% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.

Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, invece, la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all'utilizzo a scopo promiscuo dell'autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle.

Incrementata dal 1° gennaio 2023 la misura del tasso legale

Con il D.M. del 13 dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022), il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023".

L'incremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

TUR al 2,50% indicazioni INPS ed INAIL

A decorrere dal 21 dicembre 2022 la Banca Centrale Europea ha deliberato l'aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) dal 2% al 2,5%, a seguito del quale INPS e INAIL sono intervenuti per comunicare l'incremento dei tassi di interesse e sanzioni civili di competenza.

In particolare, l'INPS è intervenuto con la Circolare n. 133 del 16 dicembre 2022, con la quale ha comunicato l'aumento all'8,5% del tasso di interesse di dilazione e differimento per la regolarizzazione di debiti contributivi e delle sanzioni civili per ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali.

Con la Circolare n. 47 del 19 dicembre 2022 l'INAIL ha fissato all'8,5% l'interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi e accessori e all'8% il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili.

La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022.

CCNL Terziario – intese economiche in attesa del rinnovo del CCNL

Il 12 dicembre 2022 le Parti sociali coinvolte nelle trattative per la sottoscrizione del rinnovo dei vari CCNL del settore Terziario, hanno sottoscritto il Protocollo straordinario di settore che prevede l'erogazione di un importo di una tantum ai soli lavoratori in forza al momento della sottoscrizione in due tranche erogate a gennaio e marzo 2023.

L'importo sarà riparametrato sui i livelli di inquadramento e in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022.

L'una tantum non sarà utile né ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

Inoltre, in aggiunta è stata prevista l'erogazione di un acconto sui futuri aumenti contrattuali a partire dalla retribuzione di aprile 2023, in particolare verrà incrementata la paga base di un importo pari ad euro 30,00 lordi mensili per i dipendenti in quadrati al IV livello che verranno riparametrati per gli altri livelli di inquadramento.

Restano confermate le previsioni del CCNL in materia di assorbimento; pertanto, tale aumento **non potrà assorbire** precedenti aumenti di merito concessi dalle aziende nonché aumenti derivanti da scatti di anzianità.

Gli aumenti non connessi al merito e all'anzianità, riconosciuti dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti dall'acconto futuri aumenti solo se la possibilità di assorbimento è stata prevista da accordi sindacali oppure espressamente stabilita all'atto della concessione.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applicherà il criterio di proporzionalità sia per l'una tantum sia per l'acconto futuri aumenti.

Portale famiglie: piattaforma arricchita da nuove funzionalità

L'INPS ha comunicato con il Messaggio n. 4640 del 27 dicembre 2022 il rilascio di una nuova versione del "Portale delle Famiglie" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Il genitore accedendo al servizio tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) può consultare le sue domande relative a congedi parentali, di maternità, paternità, assegno di maternità per lavori atipici e discontinui e riposi giornalieri della madre e del padre.

Sono inoltre presenti informazioni relative ad: assegno unico e universale (AUU), bonus asilo nido, assegno temporaneo per i figli minori, assegno di natalità (bonus bebè), bonus baby-sitting e centri estivi, oltre a simulatori per le prestazioni del bonus nido e dell'AUU così a verificare l'importo massimo spettante, anche in base all'ISEE.

Ristorazione e pasticceria: contributo alle imprese che sottoscrivono contratti di apprendistato

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022, ha previsto la concessione e l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nel settore della ristorazione e della pasticceria, che sottoscrivono contratti di apprendistato con giovani under 30 che abbiano conseguito un diploma di

istruzione secondaria superiore nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera presso un istituto IPSEOA da non oltre 5 anni.

Il contributo viene riconosciuto fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute dall'azienda riguardanti la remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa dell'apprendista, fino ad un massimo di 30.000 euro per singola impresa nei limiti delle risorse disponibili (6 milioni per l'anno 2022 e 14 milioni per l'anno 2023).

I contributi sono concessi nell'ambito del regolamento Ue de minimis.

Proroga decontribuzione sud

La Commissione europea ha prorogato l'applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023, infatti con Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022 l'INPS informa che i benefici l'esonero contributivo applicabile a rapporti in essere e nuove assunzioni per sostenere le imprese dell'Italia Meridionale potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

Il massimale di erogazione degli aiuti, inoltre, è stato innalzato a:

- 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Nel messaggio vengono fornite le indicazioni in merito all'applicazione dei nuovi massimali.

2) Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali

Regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.

Si segnala che per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione dei crediti Iva annuali inferiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2022 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2023;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva ed in quel caso, la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2021

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2021, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2023 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all'anno 2022, non deve sottostare alle regole descritte;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2021 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2023 come credito Iva relativo all'anno 2022 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Il D.L. 124/2019 ha inoltre esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva. Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2023, in compensazione orizzontale, solo i crediti 2022 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Va evidenziato che la presentazione dei modelli F24 con utilizzo dei crediti in compensazione deve sempre seguire i canali telematici, e in particolare deve essere eseguita tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro. Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Si segnala infine che, un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

3) Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società

Le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di una possibilità di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

Secondo la posizione proposta dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;

- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.

Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all'Irpef 2022 dovuta dal socio.

In merito al momento a partire dal quale il credito è utilizzabile, occorre ricordare le previsioni del D.L. 124/2019, secondo il quale, per poter utilizzare in compensazione "orizzontale" crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge.

Occorre ritenere che anche il credito formato da ritenute riattribuite, oltre la soglia di 5.000 euro, non risulti più liberamente utilizzabile, ma esso potrà essere compensato solo a seguito della presentazione della dichiarazione dell'associazione stessa.

Esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia delle entrate richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare, sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia a tasso fisso;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec).
- Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.
- Infine, tale assenso può essere
- continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo) ed in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo, fatta salva la possibilità di revoca da manifestarsi con atto avente data certa;
- specifico per ciascun anno.

Fondamentale è che l'assenso venga manifestato prima della presentazione dell'F24 contenente la compensazione delle ritenute.

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

- il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5, Tuir” da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;
- l’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge.

Visto di conformità

Si ricorda che i crediti tributari richiedono l’apposizione del visto di conformità quando la loro compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro.

In relazione al caso di specie, nella circolare n. 28/E/2014 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
- il visto deve essere apposto sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivante da ritenute che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.

Vista la soglia molto bassa, è molto probabile che la restituzione delle ritenute alla società/associazione richieda l’apposizione del visto di conformità per il loro utilizzo.

4) Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta

Con l’apertura del periodo d’imposta 2023 occorre verificare:

- la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- la percentuale del pro rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2022 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2023 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Dal 2023 i nuovi limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- **500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;**
- **800.000 euro per chi svolge altre attività.**

Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, la legge di bilancio per il 2023 ha innalzato le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Con riferimento a un precedente incremento delle soglie l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 80/E/2001 ebbe a precisare che per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno di entrata in vigore delle nuove soglie (il 2023), le imprese devono verificare se nell'anno precedente (il 2022), è stato o meno superato il nuovo limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi.

Pertanto, chi nel 2022 avesse superato le vecchie soglie (400/700.000), ma non le nuove (500/800.000), potrà continuare ad applicare per l'anno 2023 il regime di contabilità semplificata.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro.

Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, Tuir e dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2022 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2022 se adottano il criterio della registrazione.

Ancorché le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per l'anno 2023 non intervengano direttamente sulla normativa di riferimento (articolo 7, D.P.R. 542/1999), vale quanto affermato dal Legislatore con l'articolo 14, comma 11, L. 183/2011, ai sensi del quale "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata".

Pertanto, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva relativo all'anno nel quale la scelta è stata esercitata.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del pro rata definitivo per l'anno 2022

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extra contabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell'anno 2022 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2023.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro rata costituisce un costo generale deducibile.

5) Rapporti di agenzia: disciplina Enasarco confermata per l'anno 2023

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2023, come avvenuto già per il 2021 e per il 2022, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2023 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2023	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2023, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2023)	20 maggio 2023
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2023)	20 agosto 2023
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2023)	20 novembre 2023
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2023)	20 febbraio 2024

Agevolazioni 2022 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l'ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti.

In particolare, con l'articolo 5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.

Di seguito le caratteristiche principali dell'agevolazione.

Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
- 2° anno solare: 9% (anziché 17%);
- 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

Si sottolinea che, anche per le aliquote agevolate, il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".

6) Stampa dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini IVA e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2021 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al **28 febbraio 2023**.

Il registro dei beni ammortizzabili deve risultare aggiornato già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2021, entro il 30 novembre 2022.

Novità in tema di tenuta e conservazione dei registri contabili

L'art. 1, c. 2-bis D.L. 73/2022 ha disposto che, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, c. 4-ter, **la TENUTA e la CONSERVAZIONE di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale (D. Lgs. 82/2005), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.**

È stata introdotta la possibilità, oltre che di tenere, anche di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto informatico (memorizzati elettronicamente all'interno della procedura gestionale o la stampa virtuale in PDF).

Di fatto, viene meno l'obbligo di conservazione sostitutiva (apposizione della marcatura temporale e della firma digitale).

In assenza di uno specifico richiamo normativo alle disposizioni del Codice Civile, resta una possibile criticità, ossia che la novità sia di natura prettamente fiscale. Tale conclusione, peraltro, appare in contrasto con l'intento di semplificazione previsto dalla norma: in altri termini, risulterebbe vanificata l'agevolazione ove, di fatto, assumesse rilievo il doppio binario civilistico e fiscale.

Imposta di bollo

Il superamento dell'obbligo periodico di stampa dei registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, non è stato accompagnato dall'adozione di una specifica disciplina in merito alle modalità di assolvimento dell'imposta stessa.

Di seguito vengono riportate le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo:

Tenuta e conservazione dei registri	Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo	Libri Registri	Determinazione imposta di bollo	
			Società di capitali	Altri soggetti
Tenuta e conservazione cartacea	L'imposta di bollo deve essere assolta in funzione del numero di pagine ¹ , attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 (codice tributo 458T).	Libro giornale e libro inventari	16€ ogni 100 pagine o frazione	32€ ogni 100 pagine o frazione
Tenuta digitale e conservazione sostitutiva digitale	L'imposta di bollo deve essere assolta in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 (codice tributo 2501).	Libro giornale e libro inventari	16€ ogni 2.500 registrazioni o frazioni	32€ ogni 2.500 registrazioni o frazioni
NOVITA' Tenuta e conservazione su qualsiasi supporto informatico	È ipotizzabile si possa liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante F24. L'assenza della stampa dei libri, infatti, rende difficoltoso il calcolo dell'imposta basato sul numero di pagine.	Libro giornale e libro inventari	16€ ogni 2.500 registrazioni o frazioni (ipotizzabile)	32€ ogni 2.500 registrazioni o frazioni (ipotizzabile)

7) Assegno unico: dal 1° marzo 2023 erogazione d'ufficio per i soggetti già beneficiari

L'INPS con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 ha chiarito che dal 1° marzo 2023 l'assegno unico e universale, di cui al D.Lgs n. 231/2021, sarà riconosciuto d'ufficio dall'istituto, senza necessità di presentare una nuova domanda, limitatamente ai soggetti beneficiari per i quali risulti nell'archivio dell'INPS alla data del 28 febbraio 2023, una domanda di assegno unico e universale nello stato di "accolta".

L'istituto precisa che l'erogazione prosegue in continuità delle medesime condizioni già verificate nel corso delle istruttorie precedenti; pertanto, se si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti intervenire tempestivamente sull'istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell'INPS e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.

¹ In caso di stampa dei libri cartacei si deve tener conto che, se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima), è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Pertanto il potenziale beneficiario dell'assegno unico è tenuto a intervenire tempestivamente sulla domanda precompilata dall'INPS esclusivamente nel caso in cui sia necessario comunicare variazioni quali, ad esempio: nascita di figli, separazione o coniugio dei genitori, variazione della condizione di disabilità del figlio, modifica della dichiarazione in merito alla frequenza scolastica per il figlio fra i 18 e i 21 anni, variazione delle condizioni che incidono sulla spettanza delle maggiorazioni ex. art. 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021.

Nel caso in cui la domanda di AUU risulti: "in istruttoria", "in evidenza alla sede", "in evidenza al cittadino" o "sospesa" l'erogazione avrà inizio previa conclusione con esito positivo da parte dell'istituto degli specifici controlli previsti.

I soggetti che non hanno mai beneficiato dell'assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda si trova in stato "decaduta", "revocata", "rinunciata" o "respinta" dovranno presentare una nuova domanda di assegno unico attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell'istituto, Contact Center Integrato o tramite gli Istituti di Patronato.

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2023 per le domande presentate entro il 30 giugno del medesimo anno, mentre per le domande presentate dal 1° luglio l'erogazione avviene dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I beneficiari che hanno già presentato la domanda di AUU all'INPS oppure che hanno presentato una nuova richiesta devono procedere alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'anno 2023 al fine di ottenere dal mese di marzo gli importi determinati, in base all'attestazione ISEE 2023.

In assenza di una nuova DSU, l'importo dell'AUU a partire dal mese di marzo 2023 verrà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Gli importi verranno eventualmente adeguati qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023.

Gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2023 verranno adeguati con effetto retroattivo a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi arretrati dovuti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati